

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L.n.7  
Carbonia

Deliberazione n. 1788

Adottata dal Direttore Generale in data 27 LUG. 2004

OGGETTO: proroga contratto collaborazione professionale dr. Paolo Pilia attività di riabilitazione.

Su proposta del Direttore Sanitario il quale

RICHIAMATA la deliberazione n. 150 del 29 gennaio 2004, con la quale si stipulava il contratto di collaborazione professionale con il dr. Paolo Pilia, Medico Fisiatra, per prestazioni di riabilitazione da effettuarsi presso i servizi dell'Azienda.

RICHIAMATA la deliberazione n° 1250 del 27 maggio 2004, con la quale viene rideterminato l'impegno orario del professionista, elevandolo a n. 25 ore settimanali di consulenza.

PRESO ATTO che la durata contrattuale veniva stabilita in mesi sei.

RITENUTO stante il perdurare delle medesime condizioni che hanno determinato l'assunzione dei provvedimenti, di disporre la proroga del contratto con il dr. Pilia, confermando per ulteriori mesi sei la collaborazione col professionista alle medesime condizioni e pattuizioni approvate con i richiamati atti deliberativi.

PROPONE

- di confermare la collaborazione col dr. Paolo Pilia disponendo la proroga del contratto per ulteriori mesi sei.
- di disporre la proroga alle medesime condizioni contrattuali che prevedono un impegno del professionista per n. 25 ore settimanali e un compenso lordo per 13.704,16 per l'intera prestazione.
- di corrispondere al professionista, ai sensi della deliberazione n. 747/2004, il rimborso delle spese per l'attività di riabilitazione espletata nel territorio dell'Azienda.

## IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Direttore Sanitario


SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

### DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa

- di confermare la collaborazione col dr. Paolo Pilia disponendo la proroga del contratto per ulteriori mesi sei.
- di disporre la proroga alle medesime condizioni contrattuali che prevedono un impegno del professionista per n. 25 ore settimanali e un compenso lordo per 13.704,16 per l'intera prestazione.
- di corrispondere al professionista, ai sensi della deliberazione n. 747/2004, il rimborso di € 600,00 delle spese per l'attività di riabilitazione espletata nel territorio dell'Azienda, con applicazione del regime fiscale differenziato, rispetto ai compensi della consulenza, trattandosi di rimborsi spese.
- di movimentare la spesa di € 13704,16 sul codice economico n. 440900013 del piano dei conti aziendale.
- di movimentare la spesa di € 600,00 per rimborsi spese, sul codice n. 430701 del piano dei conti aziendale.

DIR.AMM.



Il Direttore Generale  
(dr Emilio Simone)



DIR.SAN.



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1488 del 7 LUG. 2004

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 29 LUG. 2004 - 12 AGO. 2004

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali  
Dr.ssa Margherita Cannas



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas", written over a horizontal line.

destinatari:  
Servizio affari generali  
Servizio personale  
Servizio bilancio

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr. Paolo Pilia

L'anno duemilaquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

il dr. Paolo Pilia , cod. fisc. PLIPLA64T14B354N nato a Cagliari residente in via Forlanini, 22, in seguito denominato professionista

Vista la Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. Paolo Pilia, per un periodo di mesi sei, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con il dr. Paolo Pilia.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal \_\_\_\_\_ per la durata di mesi sei eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di medicina fisica e riabilitazione, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 25 ore da attestare mediante dichiarazione del Responsabile del Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'.U.O. di Riabilitazione, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'.U.O. di Riabilitazione.
5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in mesi sei pari a € 13704,16 comprensivo di tutti gli oneri, anche

- previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stesso da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
  7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
  8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
  9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
  10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

## ART. 2

### SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo dello attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

## ART.3

### IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

## ART. 4

### PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

#### ART. 5

##### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

#### ART. 6

##### CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

#### ART. 7

##### IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

#### ART. 8

##### NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, li \_\_\_\_\_

Il Professionista

Il Direttore Generale  
Azienda USL 7 Carbonia  
(Dr. Emilio Simeone)

Copia per la Dssa Cantone

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

ASL 7 CARBONIA

Al Sig. Direttore Sanitario ASL 7  
Dott.ssa Rita Cantone

Iglesias, 11 giugno 2004

Oggetto: resoconto dell'attività svolta dal Gennaio al Maggio 2004 e proposte di riorganizzazione

Nel periodo compreso tra Febbraio 2004 e Maggio 2004 sono state eseguite, nel Distretto di Iglesias, 783 visite fisiatriche ambulatoriali, 59 visite domiciliari e 147 consulenze nei PP.OO. CTO e S: Barbara.

Nello stesso periodo, nel Distretto di Carbonia, sono state fatte 609 visite ambulatoriali, 182 domiciliari e 194 consulenze nel P.O. Sirai.

Tali prestazioni sono state effettuate da quattro fisiatristi, di cui uno avente un contratto per sole 20 ore settimanali.

Si è riusciti ad aprire un ambulatorio settimanale a Giba, uno quindicinale a Carloforte, uno bisettimanale a Carbonia S.Ponziano e uno trisettimanale presso l'Ortopedia del Sirai.

Ad Iglesias viene garantito un ambulatorio trisettimanale e, saltuariamente a seconda delle richieste, un ulteriore ambulatorio il lunedì pomeriggio.

In tal modo le liste d'attesa per le visite fisiatriche ambulatoriali sono state praticamente azzerate sia nel Distretto di Iglesias che di Carbonia.

Ad Iglesias anche le visite fisiatriche domiciliari vengono eseguite in tempi ragionevoli, mentre nel territorio di Carbonia la situazione è più grave, con liste d'attesa inaccettabili.

Ciò è dovuto innanzi tutto ad una richiesta enorme e molto spesso inappropriata da parte dei MMG, per cui è fondamentale, per risolvere il problema, preparare un regolamento (che affronti questo e altri problemi con cui spesso abbiamo a che fare) che stabilisca che tali richieste possano essere fatte esclusivamente per i pazienti che non deambulano e che non possono essere trasportati.

Tale regolamento potrebbe essere preparato dai Responsabili dei Distretti, dal Responsabile del SRRF e dai rappresentanti dei MMG.

L'esperienza di questi mesi dimostra chiaramente che, se si riuscisse a limitare le richieste di visite domiciliari soltanto ai casi suddetti, si potrebbe avere una loro riduzione di almeno il 70%.

E' comunque evidente che la mole di lavoro è al momento superiore alle possibilità di quattro fisiatristi, considerando che uno di loro deve dare una mano anche nella U.O. di Riabilitazione e che basta l'assenza imprevista di uno di essi per far andare a monte tutta l'organizzazione del lavoro.

A ciò si deve aggiungere il fatto che, durante una recente riunione, il Direttore Generale ha chiesto che venga garantito almeno un ambulatorio settimanale a S.Antioco.

Per tutti questi motivi chiedo alla S.V. di procedere alla proroga dei contratti del dott. Aime, del dott. Sichel e del dott. Pilia che scadono i primi due il 09/07, l'ultimo il 09/08.

E' opportuno che in questo nuovo contratto venga precisata la quota aggiuntiva (pari a 100 euro al mese) già decisa dalla Direzione Amministrativa come rimborso spese e che, dato che è dimostrabile che non tutta l'attività può essere svolta durante l'orario di servizio, si stabilisca che almeno una parte delle visite domiciliari, ad esempio le ADI, possano essere fatte fuori orario di servizio e vengano retribuite con le stesse modalità con cui vengono retribuite ai medici strutturati.

Vorrei ricordare anche che, oltre a quelli dei fisiatristi, sono in scadenza anche i contratti dei terapisti Sig. Fabrizio Congiu, Sig.ra Natascia Tallu e Sig.ra Sabrina Peddio e che anche per questi contratti è necessaria una proroga fino all'eventuale espletamento di un concorso, dato che persistono le condizioni che avevano portato alla richiesta della loro opera.

Confidando in una Sua sollecita risposta invio cordiali saluti

*Paolo Solle*  
**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO RECUPERO**

**E RIABILITAZIONE FUNZIONALI ASL 7**

RIMANCO  
CONTRATTI